Focus Team Innovazione e trasformazione digitale

Marzo 2019

Focus Team Innovazione e trasformazione digitale



Team leader
Tommaso Faelli
Tommaso.Faelli@belex.com
Tel: 02-771131

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in materia di start-up innovative e tecnologia

La **Legge di Bilancio 2019** (L. 30 dicembre 2018 n. 145) contiene una serie di norme che avranno impatto diretto sulle ***start-up*** innovative e sulle nuove imprese.

La legge vuole, da un lato, consolidare la disciplina applicabile alle *start-up* innovative e, dall'altro, favorire la **crescita** di un ecosistema italiano dell'**innovazione**.

L'entrata in vigore di alcune misure resta tuttavia sospesa in attesa, a seconda dei casi, dell'**autorizzazione** della **Commissione Europea** o di **decreti attuativi**.

Di seguito un **breve riepilogo** delle novità più importanti. In fondo una **tabella** con le date di entrata in vigore delle misure.

I. Incentivi fiscali per chi investe nel capitale di rischio delle *start-up* innovative

A. Il contesto precedente

Agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale di *start-up* innovative in possesso dei requisiti di legge (*i.e.* quelli elencati dall'art. 25, co. 2 della Legge n. 221del 2012) sono staintrodotte nel 2012, modificate più volte e stabilite nel 2017, nella forma della deducibilità o detraibilità, a seconda dei casi, del **30%** dell'investimento effettuato[1].

Possono beneficiare di queste agevolazioni:

a) i soggetti passivi IRPEF, per i quali l'incentivo consiste in una ***detrazione dall'imposta lorda***[2]; e

b) i soggetti passivi IRES (ad eccezione delle *start-up* innovative, degli incubatori certificati, degli OICR, e delle altre società di capitali che

[1] L. 11 dicembre 2016, n. 232. L'agevolazione era stata poi confermata dalla Commissione Europea fino al 31 dicembre 2025.

[2] L'importo degli investimenti agevolabili **non** può tuttavia eccedere l'importo di 1 milione di Euro per ogni periodo d'imposta, cosicché il risparmio massimo annuo conseguibile è di 300.000 Euro.

investono prevalentemente in *start-up* innovative), per i quali l'incentivo consiste in una *deduzione* di tale somma dal reddito[3].

B. Le novità

La Legge di Bilancio 2019 ha ora **rafforzato**, **seppure solo per il 2019**, le agevolazioni di cui sopra.

In particolare, la Legge di Bilancio 2019:

a) **innalza** dal 30% **al 40%** la percentuale dell'investimento deducibile o detraibile ai fini IRPEF e IRES, a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno **3 anni**;

b) **aumenta** dal 30% **al 50%** l'incentivo fiscale nel caso in cui l'investimento consista nell'acquisto da parte di soggetti passivi IRES (diversi dalle *start-up* innovative) dell'intero capitale sociale della *start-up* innovativa, a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno **3 anni**.

Tutti questi benefici fiscali sono concessi per gli **investimenti nel capitale sociale** delle *start-up* innovative effettuati sia **direttamente che indirettamente** per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative.

C. Entrata in vigore

L'efficacia dell'innalzamento delle aliquote degli incentivi è sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea.

II. Business Angels

Ulteriore novità è la definizione della figura dei c.d. "Business Angels", ossia investitori non istituzionali (soggetti diversi quindi da banche o società finanziarie) che investono in maniera professionale, diretta o indi-

[3] Anche per questi soggetti l'importo degli investimenti agevolabili non può eccedere 1,8 milioni di Euro per ogni periodo d'imposta, per un risparmio massimo annuo di 129.600 Euro. Nel caso in cui l'ammontare della deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo.

retta, in *start-up* italiane almeno **40 mila Euro** in **3 anni**. I Business Angels potranno (ma non saranno obbligati a) iscriversi a un Registro di nuova istituzione presso la Banca d'Italia, così da essere facilmente identificabili e raggiungibili con proposte di investimento. Tuttavia, ad oggi sul sito della Banca d'Italia non vi è alcuna indicazione relativa al Registro.

III. Nuovi vincoli di portafoglio per i PIR (Piani Individuali di Risparmio)

Dopo due anni dal loro esordio, anche i PIR (*i.e.* Piani Individuali di Risparmio) sono stati oggetto di un importante intervento di riforma da parte della Legge di Bilancio 2019.

A. Il contesto precedente

I PIR sono strumenti di investimento fiscalmente agevolati, dedicati in particolare ai piccoli investitori e volti a indirizzare flussi finanziari verso le Pmi italiane.

Chi investe in PIR gode, in presenza di determinate condizioni, della detassazione dei redditi generati dall'investimento o dalla liquidazione dello stesso nonché dell'esenzione dell'investimento dall'imposta di successione.

Perché queste agevolazioni siano applicabili è necessario soddisfare vincoli relativi, da un lato, alla composizione dell'investimento e, dall'altro, all'ammontare massimo e alla durata minima dell'investimento stesso. Con riferimento al primo profilo, l'investimento deve riguardare per almeno il 70% strumenti finanziari di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'UE con stabile organizzazione in Italia, di cui il 30% in strumenti finanziari di imprese non quotate sull'indice FTSE MIB né su altri indici di mercati regolamentati. In base al secondo requisito, ogni investitore non può investire ogni anno più di 30.000 Euro, per un investimento massimo complessivo di 150.000 Euro, che deve essere mantenuto per almeno 5 anni.

B. Le novità

Rispetto al precedente regime (che rimane comunque applicabile ai Piani attivati fino al 31 dicembre 2018) la Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti relativi alla **composizione** degli investimenti dei PIR, introducendo nuove e **più stringenti condizioni**.

Lo scopo di tali restrizioni è canalizzare le risorse finanziarie verso un **segmento di aziende** ancor più definito.

La Legge di Bilancio 2019 ha infatti previsto che il **70%** degli investimenti dei PIR relativo a strumenti finanziari di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'UE con stabile organizzazione in Italia debba essere così ripartito:

a) almeno il **5%** (in sostanza il 3,5% dell'investimento totale) in quote o azioni di Fondi di *venture capital;*

b) almeno il **5%** (in sostanza il 3,5% dell'investimento totale) sull'Aim, il mercato in cui sono quotate le Pmi ad alto potenziale di crescita;

c) almeno il **30%** (in sostanza il 21% dell'investimento totale) a favore delle Pmi **non** incluse nell'indice Borsa italiana (*i.e.* indice FTSE MIB).

Per identificare le Pmi si applica la definizione valida a livello comunitario: fino a 250 dipendenti e 50 milioni annui di fatturato.

C. Entrata in vigore

La nuova disciplina sui PIR dovrà essere integrata da decreti attuativi che ne definiscano modalità e criteri applicativi.

In attesa dei decreti attuativi – che il MiSE dovrà adottare, di concerto con il MEF, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, **ossia entro il 1° maggio 2019 – l'emissione di nuovi PIR rimane sospesa**. Sembra comunque che una bozza di decreto sia stata messa a punto dal MEF e sia all'esame del MiSE.

IV. Investimenti nel *venture capital* da parte dello Stato e di enti previdenziali

La Legge di Bilancio 2019 ha anche lo scopo di attirare investimenti nei fondi di *venture capital,* vale a dire quei fondi che investono principalmente nel capitale finanziario di imprese (*start-up*) ad alto potenziale di crescita e alto rischio dell'investimento.

A. Il contesto precedente

Anche l'agevolazione relativa ai Fondi per il *venture capital* è già in vigore (dal 2011) e prevede che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a questi fondi **non siano soggetti a imposizione fiscale**.

B. Le novità

La Legge di Bilancio 2019 ha, in primo luogo, **specificato l'ambito di operatività** della misura, limitandola agli investimenti in OICR chiusi e in società di investimento a capitale fisso.

Inoltre, ha previsto che i benefici si applichino solo agli investimenti in fondi che detengono un patrimonio che abbia le seguenti caratteristiche:

a) almeno l'**85%** dell'attivo (precedentemente alla legge di Bilancio 2019 era il 75%) deve essere investito in strumenti finanziari emessi da Pmi non quotate in mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing);

b) la restante parte dell'attivo deve essere investita in strumenti finanziari quotati emessi da Pmi il cui fatturato, anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di Euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di Euro;

c) le società prescelte dai gestori dei Fondi di *venture capital* devono avere iniziato ad esercitare attività d'impresa da meno di sette anni (precedentemente alla legge di Bilancio 2019 erano 36 mesi).

C. Entrata in vigore

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto che questa disciplina sia efficace **solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea**, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Al momento quindi si attende l'autorizzazione.

V. Incentivi per l'innovazione e la trasformazione tecnologica

La Legge di Bilancio 2019 ha poi prorogato (e modulato sulle Pmi) gli interventi dei piani **Impresa 4.0** e **Formazione 4.0**.

(i) FONDO BLOCKCHAIN, AI, INTERNET OF THINGS

È stato istituito un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di *Blockchain,* Intelligenza Artificiale e *Internet of Things,* con una dotazione di **15 milioni di Euro** per ciascuno degli anni **2019**, **2020** e **2021**.

Il Fondo finanzierà:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzarsi in Italia ad opera di **soggetti pubblici o privati**, anche stranieri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, ritenute funzionali per la competitività del Paese;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti indicati alle lettere a) e b), per valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle Pmi.

Sarà un regolamento proposto dal MEF e dal MiSE (che avrà anche funzione di vigilanza) a individuare l'organismo competente per la gestione delle risorse e a stabilire l'assetto organizzativo idoneo a favorire i) il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, ii) la collaborazione con organismi di ricerca internazionali, iii) l'integrazione con i finanziamenti alla ricerca europei e nazionali e iv) le relazioni con il sistema di *venture capital* italiano ed estero.

Al Fondo potranno contribuire, su base volontaria, anche enti (sia pubblici che privati, sia costituiti in forma associativa che societaria) e singoli cittadini, con le modalità e con gli effetti che saranno definiti nel regolamento di cui sopra.

(ii) INNOVATION MANAGER VOUCHER e CLOUDCOMPUTING

È stato introdotto l'"*Innovation Manager* Impresa 4.0": un **contributo a fondo perduto** sotto forma di ***voucher*** per le **Pmi** che si avvalgono di **consulenze specialistiche**, finalizzate a sostenere i processi della trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0.

A questo scopo è istituito un fondo di **25 milioni di Euro** per ciascuno degli anni **2019**, **2020** e **2021**, ripartito come segue:

a) **per le piccole e micro imprese**, la misura del contributo in relazione a ogni periodo d'imposta è pari al **50%** dei costi sostenuti, entro il limite massimo di **40.000 Euro**;

b) per le **medie imprese**, è pari al **30%** dei costi sostenuti, entro il limite massimo di **25.000 Euro**;

c) in caso di adesione a un **contratto di rete di imprese**, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale, il contributo è pari al **50%** dei costi sostenuti, entro il limite massimo di **80.000 Euro**.

Perché il contributo sia efficace è però necessario che:

a) sia assicurato il rispetto della **normativa UE** (cfr. regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea) sugli aiuti di Stato;

b) sia emanato (entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, ossia entro il 1 aprile 2019) un **decreto del MiSE** che istituisca un elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, i requisiti per l'iscrizione nello stesso, nonché i criteri per l'erogazione del contributo.

È stata inoltre introdotta una nuova categoria di servizi che possono godere delle agevolazioni sotto forma di *voucher,* ovvero il *cloudcomputing*.

(iii) FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI (NUOVA SABATINI)

Il regime di agevolazione per l'acquisto di beni strumentali previsto dalla "Nuova Sabatini"[4] per le imprese è stato prorogato.

La proroga − che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware, software* e tecnologie digitali − è accompagnata dallo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie (l'autorizzazione di spesa è stata

[4] Per maggiori dettagli sulla misura già in vigore e sui suoi beneficiari si veda la pagina del sito internet del MiSE, consultabile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini

aumentata di **48 milioni di Euro** per il **2019**, **96 milioni di Euro** per ciascuno degli anni **2020**-**2023** e **48 milioni di Euro** per il **2024**).

(iv) IPER-AMMORTAMENTO PER STRUMENTI 4.0 e FORMAZIONE 4.0

Anche l'iper-ammortamento per l'acquisto di "**strumenti 4.0**" previsti dalla Legge di Bilancio 2017 è stato prorogato di un anno, seppure con un nuovo meccanismo di calcolo ad aliquote variabili. La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione, per gli investimenti effettuati nel 2019, non si applica sulla parte di investimenti eccedente i **20 milioni di Euro**, e sarà pari al:

a) **170%** per investimenti **fino a 2,5 milioni di Euro**;

b) **100%** se compresi **tra 2,5 e 10 milioni di Euro**;

c) **50%** se compresi **tra 10 e 20 milioni di Euro**.

Anche il **credito di imposta** *Formazione 4.0* per gli investimenti in **formazione** delle aziende è stato prorogato e modulato secondo la dimensione dell'impresa:

a) **50%** per le **piccole imprese**, con un limite di spesa annua agevolabile di **300.000 Euro**;

b) **40%** per le **medie imprese** con lo stesso limite di spesa agevolabile;

c) **30%** per le **grandi imprese**, con un limite di spesa annua agevolabile di **200.000 Euro**.

VI. Ulteriori Modifiche

La Legge di Bilancio ha poi introdotto altre novità interessanti:

(i) **Invitalia Ventures SGR S.p.A.**: il Ministero dello Sviluppo economico potrà autorizzare la **cessione** a condizioni di mercato da parte di Invitalia di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio **Invitalia Ventures SGR S.p.A.**, e di una quota di partecipazione nei fondi da questa gestiti. È stato inoltre attribuito a **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** – che nel nuovo piano industriale 2019-2021 ha previsto interventi più incisivi nel *venture capital* – il diritto di opzione per l'acquisto delle quote. Le risorse, pari a 200 milioni di Euro, assegnate con decreto del MiSE del 7 maggio 2018 a Invitalia, sa-

Componenti del Focus Team Innovazione e trasformazione digitale

Marco Adda
Marco.Adda@belex.com

Giulia Bianchi Frangipane
Giulia.BianchiFrangipane@belex.com

Gianpaolo Ciervo
Gianpaolo.Ciervo@belex.com

Vivian Grace Chammah
Vivian.Chammah@belex.com

Matteo Dragoni
Matteo.Dragoni@belex.com

Tommaso Faelli, *Team Leader*
Tommaso.Faelli@belex.com

Barbara Napolitano
Barbara.Napolitano@belex.com

Maurizio Pappalardo
Maurizio.Pappalardo@belex.com

Ignacio Pereira
Ignacio.Pereira@belex.com

Vittorio Pomarici
Vittorio.Pomarici@belex.com

Federico Vezzani
Federico.Vezzani@belex.com

ranno assegnate al MiSE per perseguire finalità di semplificazione e rafforzamento del settore del *venture capital* e del tessuto economico-produttivo del Paese;

(ii) **Fondo di sostegno al *Venture Capital***: lo Stato potrà investire in fondi per il *venture capital,* direttamente o attraverso fondi di fondi (ovvero sottoscrivendo quote o azioni di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*). A questo scopo, è stato istituito il "**Fondo di sostegno al *Venture Capital***", in capo al MiSE, il quale potrà contare su una dotazione complessiva di **150 milioni di Euro**, ovvero **30 milioni di Euro** per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di **5 milioni di Euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Le modalità di investimento dovranno essere **definite con decreto** del MiSE, insieme al MEF, e rispettare la normativa UE sugli aiuti di Stato;

(iii) **Investimento obbligatorio dello Stato in fondi di *venture capital***: è stato introdotto l'obbligo per lo **Stato** di destinare almeno il **15%** delle entrate derivanti da utili o dividendi annui delle **società partecipate** dal MEF all'investimento in fondi per il *venture capital,* nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Queste somme verranno quindi versate al Fondo di sostegno al *venture capital*;

(iv) **Enti di previdenza obbligatoria**: è stato concesso anche agli **enti di previdenza obbligatoria**, oltre che a quelli di previdenza complementare, di investire nel *venture capital*. È stata quindi innalzata dal 5% al **10%** la quota dell'attivo patrimoniale che gli enti previdenziali possono destinare a **PIR** e a investimenti qualificati (per i quali la stessa quota sarà esente da ritenuta e da imposta sostitutiva), tra i quali ora rientrano anche **quote o azioni di fondi di *venture capital* residenti nel territorio dello Stato o nell'UE**.

Tabella riassuntiva

Paragrafo	Data di efficacia
"Incentivi fiscali per chi investe nel capitale di rischio delle *start-up* innovative"	➢ L'incremento delle aliquote (per il solo 2019) è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE; ➢ Registro dei "Business Angels": non ancora disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia.
"Nuovi vincoli di portafoglio per i PIR (Piani Individuali di Risparmio)"	➢ L'entrata in vigore delle novità sui PIR è subordinata (i) all'emanazione dei decreti attuativi da parte del MiSE e (ii) all'autorizzazione da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (come specificato dal comma 214 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019).
"Investimenti nel venture capital da parte dello Stato e di enti previdenziali"	➢ Fondo di sostegno al Venture Capital: si attende l'emanazione del decreto del MiSE che definisca le modalità di investimento del Fondo le quali dovranno essere conformi alla normativa UE in materia di aiuti di Stato. ➢ Le altre novità introdotte con la Manovra sono efficaci.
"Incentivi per l'innovazione e la trasformazione tecnologica"	➢ Fondo Blockchain, AI, Internet of Things: la misura è subordinata all'emanazione del regolamento del MiSE per la definizione dell'assetto organizzativo sia del Fondo che dell'organismo competente alla gestione delle risorse ivi contenute. ➢ Innovation Manager Voucher: l'effettività del contributo è subordinata a: (i) il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; (ii) l'emanazione (entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019) del decreto del MiSE che istituisca (a) un elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, (b) i requisiti per l'iscrizione nello stesso, nonché (c) i criteri per l'erogazione del contributo. ➢ C.d. "Nuova Sabatini": efficace. ➢ Iper-ammortamento per Strumenti 4.0 e Formazione 4.0: efficace.

Il presente documento è fornito per scopi puramente educativi. Non costituisce parere legale e non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente